

giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10916 del 19/05/2014

Ferrovia Alifana - Gestione - Trasferimento dal Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli alla Gestione Commissariale Governativa - Conseguenze - Rapporto di lavoro cessato dopo l'affidamento alla Gestione Commissariale - Natura - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Controversia volta a conseguire differenze per trattamento di fine rapporto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10916 del 19/05/2014

La controversia promossa contro la Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Alifana, volta a conseguire differenze per trattamento di fine rapporto in relazione a rapporto di lavoro cessato dopo l'affidamento di detta Ferrovia, già gestita dal Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, alla predetta Gestione Commissariale con d.m. n. 765 del 1986, è devoluta - attesa la legittimità di tale provvedimento ai sensi della legge 5 maggio 1969 n. 160 (di conversione del d.l. 4 marzo 1989 n. 77) ed esclusa l'automaticità del passaggio all'Ente Ferrovie dello Stato, ex art. 2, lett. a), della legge 17 maggio 1985, n. 210, delle ferrovie già date in concessione - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, attenendo al rapporto di pubblico impiego nel quale l'iniziale rapporto di lavoro si è trasformato a seguito dell'assunzione governativa della gestione della Ferrovia, senza che in contrario assuma rilievo la circostanza che la pretesa fatta valere sia riferibile anche a periodo anteriore a tale assunzione ed all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10922 del 19/05/2014